

Il Fondo Nuove Competenze (FNC) - terzo sportello

Avviso del 3/12/2024
Apertura 10/2/2025

FNC3

Rappresenta un contributo, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a rimborsare in parte ai datori di lavoro il costo dei lavoratori che si formano in orario di lavoro su materie specifiche previste **da accordi sindacali di rimodulazione dell'orario di lavoro.**

Sono già stati pubblicati 2 avvisi:

- Novembre 2020 – 730 milioni di euro
- Dicembre 2023 – 1 miliardo di euro

La terza edizione prevede 730 milioni di euro.

***Tempistiche
annunciate da
MLPS per il terzo
sportello***

Apertura 10 febbraio 2025

Chiusura 10 aprile 2025

L'importo dell'Avviso e le linee di intervento

I 730 milioni di euro messi a disposizione dall'Avviso sono ripartiti per linee di intervento:

- **Sistemi formativi 25%** (182,5 milioni)
- **Filiere formative 25%** (182,5 milioni)
- **Singoli datori di lavoro 50%** (365 milioni)

A questi si aggiunge 1 milione di euro per i bonus assunzione.

L'importo dell'Avviso e le categorie di regioni

I 730 milioni di euro messi a disposizione dall'Avviso sono ripartiti per categorie di regioni:

- 225.943.198,04 - **Regioni più sviluppate**
(Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, PPA Bolzano e Trento, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto)
- 39.928.825,74 - **Regioni in transizione**
(Abruzzo, Marche, Umbria)
- 464.127.976,21 - **Regioni meno sviluppate**
(Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

Le materie principali

1. **Sistemi tecnologici e digitali**
2. **Introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale**
3. **Sostenibilità ed impatto ambientale**
4. **Economia circolare**
5. **Transizione ecologica**
6. **Efficientamento energetico**
7. **Welfare aziendale e benessere organizzativo**

Il contributo orario e bonus assunzioni

Il Fondo copre parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, con diverse percentuali di finanziamento a seconda delle condizioni specifiche (es. disoccupati, apprendisti, etc.).

Per la maggior parte dei casi si tratta:

Del 100% del costo contributivo
Del 60% del costo retributivo
(per Sistemi e Filiere si arriva all'80%)

Esclusi ratei, TFR e premi di produzione.

Si può stimare quindi circa un 70% del costo orario.

Sono previsti contributi aggiuntivi di 800 euro per l'assunzione di disoccupati e per la formazione di lavoratori stagionali nei settori del turismo e dell'agricoltura (300 euro).

È prevista la possibilità di avere un'anticipazione del 40% sull'importo richiesto a seguito di fidejussione.

Le ore finanziabili, le tempistiche e le modalità

Il massimo delle ore finanziabili per lavoratore è di 150, il minimo è di 30 (20 nel caso di stagionali).

Il tutto da svolgere entro 365 giorni dall'approvazione.

Per le imprese con Fondo interprofessionale: le quote di FAD sono stabilite dal fondo stesso (quasi tutti danno un massimale pari al 100%).

Per le imprese senza Fondo interprofessionale: la FAD, sincrona e asincrona, è prevista per un massimo del 50% delle ore per ciascun lavoratore.

Linea intervento: Sistemi Formativi

Sistemi / gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024.

Nell'ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come "capofila".

Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in **12 milioni di euro – circa 15 progetti di capienza al massimo del contributo.**

Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

Rimborso:

100% del costo contributivo

80% del costo retributivo

Linea intervento: Filiera Formative

Sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.

Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in **8 milioni di euro, circa 22 progetti di capienza al massimo del contributo.**

La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

Rimborso:

100% del costo contributivo

80% del costo retributivo

Linea intervento: singoli datori di lavoro

Organizzazioni che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili.

In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in **2 milioni di euro per datore di lavoro.**

Rimborso:

100% del costo contributivo

60% del costo retributivo

Disoccupati

Questa misura prevede una dotazione di euro 1.000.000 che potrebbe essere incrementata in presenza di altre risorse!

La quota di retribuzione è pari al **100%** (circa 15 euro) nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell'avvio della formazione (compreso apprendistato di terzo livello - alta formazione e ricerca - fuori dalle ore previste per legge).

Circa 2.250 euro a lavoratore.

In caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati pre-selezionati dall'azienda, e qualora almeno il **70%** di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo **di euro 800 per ogni disoccupato assunto**; tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) sugli altri lavoratori dell'azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo.

Disoccupati da assumere come stagionali

In caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati e successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO che saranno indicati nell'Avviso, è **ricosciuto un bonus pari a 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato.**

In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di **20 ore**. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata come al punto precedente.

La concertazione

Per quanto riguarda l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro:

- **in presenza di RSA, bastano le firma di una RSA e del datore di lavoro;**
- **in assenza di RSA ci vuole la firma di un sindacato territoriale di categoria e di una associazione di rappresentanza datoriale territoriale.**

La concertazione per la parte di richiesta del contributo per la formazione va fatta secondo le regole del Fondo interprofessionale di appartenenza dell'azienda; spesso i Fondi riconoscono direttamente l'accordo di rimodulazione senza chiederne uno specifico.

Individuazione, messa in trasparenza e certificazione delle competenze

Gli interventi dovranno riguardare l'adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

La progettazione dovrà evidenziare le competenze da acquisire.

La messa in trasparenza delle competenze secondo queste norme è a carico del soggetto realizzatore dei corsi (Ente di Formazione).

La certificazione è a carico degli Enti titolari e titolati a norma (D.Lgs. 13/2013).

Variazioni degli allievi

In fase di presentazione dell'istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i lavoratori pre-selezionati.

Le variazioni dei destinatari sono possibili successivamente al passaggio in Regione e prima dell'eventuale invio del progetto ai Fondi interprofessionali.

La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata attraverso la verifica della DID, consultando gli archivi di **MyANPAL**.

Caratteristiche degli Enti di formazione (enti erogatori)

L'Ente di formazione deve essere titolato ai sensi e per gli effetti del **D.lgs. 13/2013** o un **ente accreditato** dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di **formazione professionale**, anche con il concorso di altre strutture formative specialistiche, ai fini del rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento.

Per le aziende aderenti ai Fondi interprofessionali, l'ente può essere accreditato anche solo al Fondo di adesione.

Il ruolo dei Fondi interprofessionali

I Fondi interprofessionali possono cofinanziare le attività previste dal Fondo Nuove Competenze, a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di MLPS, attraverso il finanziamento di attività formative su Conto Formazione Aziendale e/o attraverso la pubblicazione di Avvisi (es. Conto Sistema).

Il Ministero mette a disposizione dei Fondi interprofessionali i dati dei piani nelle seguenti fasi:

- a seguito della conclusione dell'istruttoria da parte dell'Agenzia, inclusiva dell'approvazione del progetto formativo da parte della Regione o Provincia Autonoma;
- a seguito della presentazione del rendiconto da parte del datore di lavoro ai fini dell'erogazione del saldo.

Le aziende aderenti ai Fondi interprofessionali

I controlli saranno fatti ANCHE dall'Ispettorato del Lavoro, pur in presenza dell'approvazione da parte dei Fondi interprofessionali.

In caso di mancata ammissibilità da parte dei Fondi interprofessionali non ci sarà l'erogazione di FNC3.

Se si verifica l'ammissibilità formale da parte dei Fondi interprofessionali ma non c'è la finanziabilità per esaurimento risorse, FNC3 sarà comunque possibile con monitoraggio tutto a carico di Ministero e Ispettorato.

Se non si aderisce ai Fondi interprofessionali

I controlli sono in carico all'Ispettorato del Lavoro provinciale presso il quale l'azienda deve inviare il calendario dei corsi per favorire le ispezioni.

I costi formativi possono essere coperti anche da altre fonti.

Aiuti di Stato

Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici.

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli Aiuti di Stato.

La misura è cumulabile con altri sgravi fiscali (es. Transizione 5.0).

I BONUS sono invece soggetti alla normativa degli aiuti di stato 651/2014 o «de minimis».

Richiesta del saldo

I contributi previsti sono riconosciuti solo per i destinatari che abbiano:

- a) **frequentato almeno il 75% delle ore previste per singolo percorso formativo;**
- b) **conseguito le attestazioni previste;**
- c) **frequentato un numero di ore pari almeno a 30 (20 nel caso di stagionale).**

Grazie per l'attenzione.

